



NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE

Anno XI, n. 51 (6 Novembre 2013)

Sommario

Ancora sulla sentenza del Liceo di Rivoli: sicurezza a scuola e ricette sbagliate

Puntualizzazione

Alte professionalità della scuola: "...essere vicario"

Consulenza previdenziale per i soci Anp

Ancora sulla sentenza del Liceo di Rivoli SICUREZZA A SCUOLA E RICETTE SBAGLIATE

E' stata pubblicata da qualche giorno la sentenza d'appello per il crollo del Liceo "Darwin" di Rivoli (TO). Ribaltando una consuetudine in questo tipo di processi, che vede di solito la sentenza di secondo grado meno pesante di quella di primo grado, la Corte ha ritenuto - con motivazioni che non sono ancora note - di aggravare il verdetto, condannando anche tre insegnanti della scuola a pene detentive.

I tre - addetti con vari compiti al servizio di prevenzione e protezione - sono stati giudicati quindi responsabili del crollo e della morte dello studente Vito Scafidi. Responsabilità che, a giudicare dalla misura della pena, appena di qualche mese inferiore a quella inflitta ai tecnici della Provincia, sembrerebbe essere stata valutata come equivalente a quella di chi aveva la competenza diretta nella manutenzione dell'edificio.

Le sentenze si rispettano, anche quando non si condividono. Ma certo bisognerebbe almeno capire - e speriamo che le motivazioni, quando saranno rese note, aiutino in tal senso - quale logica abbia guidato a considerare sullo stesso piano le colpe di chi aveva mezzi, competenze tecniche e titolarità giuridica per intervenire sull'edificio e quelle di chi non disponeva di nulla di tutto ciò. Come si può essere al tempo stesso privi di mezzi operativi e responsabili per non aver operato?

Il servizio di prevenzione e protezione ha il compito di diagnosticare i rischi derivanti dall'attività e di segnalare quelli legati alle strutture. Ma in questo caso il rischio era nascosto in un controsoffitto, realizzato da anni e mai ispezionato. C'era una botola in quel controsoffitto: e quindi - pare di capire - i tre docenti avrebbero dovuto introdursi per vedere e segnalare il pericolo.

Quella scuola era stata più volte oggetto di interventi manutentivi della Provincia: ed a nessuno dei tecnici "veri", quelli dotati dei mezzi da cantiere e delle risorse e delle mappe dettagliate, era venuto in mente di andare a vedere "quella" botola.

Ma la scuola era stata anche visitata a più riprese - e ripetutamente sanzionata - dalla ASL per violazioni formali relative alla sicurezza. Perché neppure gli ispettori della ASL hanno sentito il bisogno di aprire quella botola: e perché, a questo punto, non sono stati incriminati e condannati anche loro?

E qui si arriva al punto, che noi denunciavamo da anni. La sicurezza non si tutela con il sovraccarico di prescrizioni procedurali e formali, che servono solo a sanzionare i dirigenti. Tutta la marea di carte, ispezioni e sanzioni che negli anni si era abbattuta sul Darwin non aveva individuato il pericolo. Perché ad uccidere e ferire non sono le carte: e non è con le carte che si garantisce la sicurezza. Come a San Giuliano di Puglia, come a Zagarolo, come in tanti altri posti, ad uccidere sono le strutture inadeguate, quelle che solo gli Enti Locali possono mettere in sicurezza.

La prevenzione di carta non elimina i rischi: anzi li aggrava, perché dà una falsa sensazione di

sicurezza quando "le carte" sono a posto, quando ci sono tutti i certificati previsti e tutti i cartelloni segnaletici al posto giusto e tutti i DVR timbrati e tutte le raccomandate a posto. Poi arriva un terremoto o un temporale o un colpo di vento ed il castello di carte si affloscia. E sotto - non sempre, per fortuna - ci sono le vittime. Quelle sì, vere e reali.

E allora la giustizia - che ha sanzionato senza prevenire - sanziona una seconda volta. Chi c'era c'era. Per rispetto delle vittime, si dice (e si è sentito dire anche in questi giorni). Ma veramente le vittime possono dire di aver avuto giustizia quando qualcuno - uno qualunque - è stato condannato, anche se né le norme né i bilanci gli davano la possibilità di intervenire? Quando un errore si somma ad un altro errore? e quando nessuna condanna postuma evita la prossima tragedia?

Rispettiamo le sentenze ed anche questa. Ma vogliamo capire: e vogliamo che questo approccio alla sicurezza sia ripreso in esame e costretto a fare i conti con se stesso. Venti anni di 626 e 81 non hanno migliorato la situazione reale della sicurezza. E' ora di passare da un approccio documentale, procedurale e cartaceo ad uno sostanziale: che veda innanzitutto stanziare i fondi necessari e poi mettere mano agli interventi strutturali, anziché alle continue deroghe.

Almeno questo alle vittime è dovuto. A quelle della fatiscenza degli edifici ed a quelle di una giustizia che troppo spesso appare strabica nell'individuare e pesare le cause vere di quel che è accaduto e nell'attribuire le colpe relative.

Antonino Petrolino
Dal Sito ANP del Lazio

PUNTUALIZZAZIONE

Nel resoconto dell'assemblea ANP del 30 ottobre scorso, pubblicato sul numero 50 del Notiziario, la sintesi (cui è soggetta ogni verbalizzazione) ha esposto ad un possibile fraintendimento uno dei passaggi finali dell'articolo.

Il senso autentico era: "Durante i consigli nazionali si incrociano molti colleghi dirigenti in altre regioni che vivono il tema della sicurezza con una tensione molto diversa rispetto a quella vissuta dai dirigenti piemontesi (in questo senso "snobbano il tema"). La materia sicurezza potrà senz'altro acquisire maggiore e più condivisa centralità, dopo la sentenza dei giorni scorsi. La crucialità della materia era ed è ben presente ad ANP, che si è adoperata - non da oggi - per attivare azioni, a livello nazionale e periferico, volte a migliorare gli strumenti a disposizione dei dirigenti scolastici che operano sul territorio nazionale".

Paolo Cortese

ALTE PROFESSIONALITÀ DELLA SCUOLA: "...ESSERE VICARIO"

In ambito scolastico, colui che sostituisce il titolare della funzione, in caso di assenza o impedimento è definito "vicario" o "vice-preside", anche perché l'attività amministrativa in generale, non ammette periodi di vacanza, di interruzione. Nella conduzione della scuola, a sostegno del Dirigente Scolastico, questa funzione si è sempre rivelata necessaria, in quanto "era" l'unica che potesse godere di un distacco totale o parziale dalla docenza, considerando che le mansioni del Capo di istituto sono state indubbiamente modificate e soprattutto estese dalla riforma sull'autonomia degli istituti scolastici. Le attività del dirigente spaziano dagli aspetti prettamente organizzativo-amministrativi a quelli più marcatamente didattico-pedagogici, dalla gestione dei rapporti con i gruppi sindacali e gli organi collegiali, al confronto fattivo con gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali e socio-economiche operanti sul territorio, dal coordinamento e dalla valorizzazione delle risorse umane alla responsabilità per le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Nella scuola, in mancanza di una leadership intermedia cui affidare le funzioni dirigenziali in caso di necessità, la figura del vicario ha assunto un importante rilievo anche se, attualmente, risulta del tutto scomparsa, seppur in realtà e di fatto, la funzione vicaria esiste... La sua presenza accanto al dirigente, scomparsa dai documenti e dagli atti scritti ufficiali, appare però sempre più forte e necessaria per fare fronte alle numerose e quotidiane esigenze, anche perché vi è necessità di confronto quotidiano per attuare strategie gestionali condivise con una figura autorevole e di fiducia. Quando svanisce e poi scompare nella forma la figura del vicario? Una veloce carrellata ai riferimenti legislativi risulta necessaria, utile anche per un ripasso in vista del prossimo Corso-Concorso per Dirigenti Scolastici (vista la conversione in legge del **Decreto-Legge** 12 settembre 2013, n. **104** "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", *grazie anche al tempestivo intervento dell'ANP, sono stati stralciati dal decreto gli emendamenti*

che proponevano l'ennesima sanatoria riferita ai precedenti corsi concorsi riservati, che avrebbero allungato enormemente i tempi per il Bando dei nuovi Corsi-Concorsi). La figura del vicario è istituita nel 1974 dai Decreti Delegati, tutt'ora in vigore sebbene si discuta da anni per una riforma adeguata degli organi collegiali.

D.P.R. n. 416/74 art. 4 ... *i docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il preside sono eletti direttamente dal Collegio Docenti...*

D.P.R. n. 417/74 art. 3 ... *fra questi il Capo di Istituto può scegliere il docente vicari/vicepreside, che ne fa le funzioni in caso di assenza o di impedimento...*

L'organo collegiale esprimeva la propria rappresentanza con formali elezioni che individuavano un docente avente un ruolo di collaborazione generica della quale il direttore/preside poteva avvalersi, e che ...*non aveva alcuna particolare connotazione in termini di sviluppo della carriera...* a differenza dei giorni nostri che (quarant'anni dopo)... *continua a non avere alcuna connotazione in termini di sviluppo della carriera....*

D. L.vo 297/94 Testo Unico

art. 7, comma 2, lettera h).... *il collegio docenti elegge i docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il preside, uno dei quali lo sostituisce in caso di assenza o impedimento....*

art. 396 – funzione direttiva – comma 5, *in assenza o impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico/preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 7 del presente testo unico....*

art. 459 –*esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie...*

art. 23 Legge 463/78*esoneri e semiesoneri a favore degli insegnanti incaricati di collaborare, con funzioni vicarie, con il direttore didattico o con il preside...*

Attribuita la Dirigenza Scolastica ai Capi di Istituto, la disciplina delle collaborazioni ha registrato una effettiva trasformazione. Il D.L.vo 165/2001, all'art. 25, comma 5, *nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.....*

Ecco che il Dirigente stesso sceglie i suoi collaboratori e negli atti normativi comincia a non comparire più il vicario, che come figura funzionale, sta sparando. Neppure nei Contratti collettivi del comparto scuola, allineati all'art. 25 del D. L.vo 165/2001, non viene citato: si prendono invece in considerazione... *i collaboratori individuati dal D.S., senza considerare la funzione vicaria prevista invece dai Decreti Delegati del '74...*

Con l'attuazione della dirigenza scolastica a tutti gli effetti, nel 2000, l'allora MPI chiese un parere al Consiglio di Stato in merito al permanere delle norme previste nel Testo Unico del '94:

art. 7 ... *elezione del vicario da parte del Collegio Docenti....*

art. 459 *Esoneri totali e parziali dall'insegnamento...*

Parere Consiglio di Stato del 26 luglio 2000 – n. 1021/2000 sez. II - ... *le norme del Testo Unico sono in contraddizione con la competenza del D.S. di scegliere i propri collaboratori... delle due disposizioni che disciplinano la stessa materia in modo differente... è prevalente, viste le responsabilità del D.S. stesso, la disposizione successiva nel tempo, che in effetti attua pienamente l'autonomia.....il D.S. che ha qualifica dirigenziale, gestisce in modo unitario l'istituzione scolastica, acquisendo autonomia e personalità giuridica... Non può che presupporre l'esistenza di un rapporto fiduciario tra delegante e delegato...*

Relativamente alla figura del Collaboratore Vicario prevista come descritto prima dall'art. 396 del D. L.vo 297/94 affermò anche che..... *essa non sembra trovare spazio nel sistema della dirigenza scolastica non essendo prevista espressamente..... in caso di assenza o impedimento del D.S. esiste il temporaneo affidamento delle funzioni da parte del Dirigente ad uno dei suoi collaboratori in caso di assenza breve o l'affidamento in reggenza da parte del Dirigente Generale Regionale per assenze protratte nel tempo...*

Sulla norma che assegna esoneri totali o parziali dall'insegnamento a chi sostituisce il D.S., il Consiglio di Stato affermò ... *la norma in esame è in contraddizione con il quadro normativo vigente; eliminare una risorsa prevista precedentemente, contrasta con l'accrescere di compiti impegnativi delle istituzioni scolastiche.... si ritiene, pertanto, che il dirigente, nell'individuare i docenti di cui intende avvalersi nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative, possa indicare quello incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento di breve durata e che per questo docente, ricorrendone le condizioni di fatto, previste dal citato art.459 T.U. n. 297/94, lo stesso dirigente possa disporre l'esonero o il semiesonero, dandone comunicazione all'ufficio scolastico periferico per gli adempimenti relativi alla copertura del posto di insegnamento...*

Circolari successive alla sentenza: C.M. Prot 193 del 3 agosto 2000 – C. M. 205 del 30 agosto 2000.

... *i collaboratori per funzioni organizzative sono scelti direttamente dal D.S. il Collegio Docenti individua le allora "funzioni obiettivo" e le altre figure di collaborazione del D.S., con compiti connessi all'attività educativa e didattica...*

Inizia ora la parabola discendente con l'istituzione del baratto condiviso... *se tu dai una cosa a me, io ne do una a te... l'aumento di risorse finanziarie per la scuola in cambio dell'innalzamento dei limiti di classi per l'attribuzione degli esoneri...*

Legge Finanziaria del 2004 – art. 3 comma 88 *si sostituisce l'art. 459 del Testo Unico per quanto riguarda l'attribuzione dell'esonero e del semiesonero....*

La Legge n. 145 del 15 luglio 2002, comunemente nota come legge Frattini, introduce l'area della vice dirigenza (art. 17 bis D. L.vo 165/2001), istituibile tramite la contrattazione collettiva nei singoli comparti della Pubblica Amministrazione, che comprende quindi anche le istituzioni scolastiche. Come possiamo "leggere" questa norma da più

vicino? Contrattazione collettiva e di conseguenza forte potere alle organizzazioni sindacali!

Dalla Legge n. 145/2002 alla Legge n. 168/2005, che ha convertito il D.L. n. 115/2005, è stato specificato che la vicedirigenza è una area contrattuale completamente autonoma, inserita eventualmente a budget, nell'area della dirigenza. A conferma di ciò, la legge finanziaria del 2006, n. 266, all'art. 1 comma 288, ha previsto uno stanziamento economico (budget della dirigenza) sia per il 2006, che per il 2007, applicato per il momento alle amministrazioni dello stato, con l'esigenza di un decreto ministeriale che determini le corrispondenze delle figure ministeriali C2-C3 con quelle degli altri comparti, compreso quello delle istituzioni scolastiche. Certo è che l'allora attuazione della norma sulla vice dirigenza si trasformava in una battaglia sindacale, politica e istituzionale, con evidente atteggiamento ricco di pregiudizi da parte delle organizzazioni sindacali. Sono nati gruppi di studio, di coordinamento per arrivare ad una positiva proposta di attivazione della relativa area della vice dirigenza. Ma tutto ha fatto presupporre che non si sarebbe mai arrivati al termine del percorso. L'inoperosità dei sindacati e dell'amministrazione ha portato al ricorso di un gruppo di dipendenti del Ministero dei Beni Culturali, in possesso dei requisiti individuati dalle legge, al Tribunale di Roma che con sentenza n. 4399/2008 ha riconosciuto loro la "vicedirigenza", con qualifica C2/C3 con 5 anni di anzianità, sempre ai sensi dell'art. 17 bis, D. L.vo 165/2001.

Direi di fermarci qui, senza appesantire ulteriormente l'approfondimento con nozioni, norme, leggi. Nel prossimo articolo affronteremo la Legge Brunetta, il DDL Aprea, la proposta dell'ANP, la nuova carriera per gli insegnanti tanto auspicata dal Ministro Gelmini per concludere con il lavoro oscuro delle figure professionali di collaborazione diretta col dirigente.

A vostra disposizione.

Mauro Brancaleoni
Incaricato delle Alpe Professionalità per il Piemonte

CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP

Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti) una consulenza previdenziale gratuita fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni settoriali.

La consulenza avverrà nella sede dell'ITC "R. Luxemburg", C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente "Notiziario".

Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com -E' opportuno che gli interessati si presentino con l'ultimo cedolino stipendiale.

Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 9 dicembre 2013, ore 13.30-18.00 e martedì 10 dicembre 2013, ore 9.30-13.30.

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA

I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell'Avv. Giuseppe PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D'Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. **Il prossimo incontro avverrà il 7 novembre 2013.** Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).

In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l'elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it

Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it

Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail mauro.brancaleoni@istruzione.it, per questioni riferite alle Alte Professionalità

Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it

Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com

Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail antonio.denicola@istruzione.it
Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 0161831942, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell'infanzia e primaria

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: anpiemonte@virgilio.it

Il presente *Notiziario* viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richiada

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti